

Prot. n. 198912
del 29 marzo 2012

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alle destinazioni d'uso compatibili con accessorio agricolo.

Il Comune chiede se “un accessorio agricolo originariamente adibito a ‘ricovero attrezzi’ e successivamente trasformato in ‘ristoro-mensa’ ad utilizzo di terzisti ed operai dell’azienda agricola, sia compatibile con la destinazione agricola dell’accessorio o determini un cambio di destinazione d’uso da accessorio agricolo a civile abitazione”.

In termini di carattere generale e prescindendo dal caso specifico che ha dato occasione alla richiesta di parere, che questa P.F. “Urbanistica ed Espropriazione” non conosce e sul quale non può comunque pronunciarsi (vedi [D.G.R. n. 769 del 27/06/2006](#), in B.U.R. n. 70 del 07/07/2006), sulla questione si osserva quanto segue.

L’art. 3, comma 1, lett. c) della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, fra le “attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola” (cioè gli accessori agricoli) comprende “silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame” (vedi anche art. 8).

Il predetto art. 3, comma 1 della L.R. n. 13/1990 dispone che “nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l’esercizio delle attività di cui al comma 2 del precedente articolo 1 ed in particolare” quelle di cui alle successive lettere a)-h). L’elencazione contenuta nel comma ha pertanto carattere esemplificativo e non tassativo.

Fra gli usi cui possono essere adibiti gli accessori agricoli vi sono quindi ricompresi – ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge 26 febbraio 1994, n. 133, come sostituito dall’art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 – anche i seguenti usi a carattere abitativo e di lavoro:

- “abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento” (comma 3-bis, lett. f);
- alloggio “alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna” (comma 3-bis, lett. g);
- “ad uso di ufficio dell’azienda agricola” (comma 3-bis, lett. h).

Tenuto conto del carattere esemplificativo degli usi cui possono essere adibiti gli accessori agricoli ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della L.R. n. 13/1990 e di quanto stabilito in proposito dall’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 133/1994 - “ai fini fiscali”, ma nulla vieta che lo sia anche ai fini urbanistici ed edilizi - si ritiene che l’utilizzazione di un accessorio agricolo come locale di appoggio per i terzisti e gli operai dell’azienda agricola o come locale mensa per gli stessi, sia compatibile con la sua destinazione agricola e non ne determini il mutamento della destinazione d’uso.